TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO PRIMO GRADO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 22-11-96 ha emesso la seguente SENTENZA

nella causa n°22/166\$/2004 R.G. vertente

TRA

ELV S.R.L. - EDIZIONE LA VOCE DI CREMONA, in persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma nº4 presso lo studio dell'Avv. Carlo De Marchis che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- RICORRENTE -

CONTRO

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante, elettivamente domidiliato in Roma, Via Nizza n.35, presso lo studio dell'Avv. Marco Petrocelli che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

- RESISTENTE -

Oggetto: impugnativa verbale di accertamento di omesso versamento contributi sociali obbligatori – accertamento della natura di collaborazione di rapporto giornalistico

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, ELV s.r.l. – Edizione la Voce di Cremona esponeva che il servizio di vigilanza dell'INPGI aveva condotto un accertamento nei suoi confronti concludendo, iniverbale n°34 del 2.8.2004: A) che la società aveva omesso di versare parte dei contributi maturati nei mesi di maggio, giugno, agosto 2003 e marzo ed aprile 2004; B) che le prestazioni rese giornalisti

formalmente sotto forma di rapporti di collaborazione, dovevano ritenersi di lavoro subordinato; C) che aveva omesso di assoggettare a contribuzione un rimborso mensile di €600,00 erogato dal gennaio 2003 all'aprile 2004 al giornalista

un'obbligazione contributiva pari ad 697.138,00 comprensiva di addizionali. Resa nota l'intenzione di presentare richiesta di rateizzazione in merito a quanto richiesto al capo A) sosteneva che nessuna contribuzione era dovuta in relazione alle somme versate al basse poiché aventi natura di rimborsi spese. Argomentava quindi in merito alla sussistenza, tra ELV ed giornalisti rocci. Parimizer e La la di rapporti di collaborazione autonoma con vincolo di risultato conformemente a quanto convenuto nelle scritture private sottoscritte tra la ricorrente ed i singoli giornalisti. Concludeva quindi chiedendo riconoscere e dichiarare le prestazioni rese dai signori undia i i luaria da i possa e destado es Balassa a favore della Same and the same and the same and the ELV attinenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; riconoscere e contribuzione e di conseguenza annullare e comunque dichiarare inefficace il verbale di accertamento n°34 del 2,8.2004 e le relative contestazioni ed intimazioni, oltre vittoria di spese di lite. Si costituiva tempestivamente in giudizio 1'I.N.P.G.I. sostenendo la natura subordinata dei rapporti intercorsi con i giornalisti 4 8 e la sussistenza di obbligo di sottoposizione a contribuzione dei "Compensi Italia" stabilmente percepiti dal giornalista nella misura mensile forfetaria di €600,00 non essendo stata provato il nesso causale tra la somma versata e le spese sostenute dal dipendente. Concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e in via riconvenzionale domandava: dichiarate la sussistenza tra la ricorrente ed i giornalisti imenime a didi. Le l'il montare et la manifest de la di rapporti di lavoro subordinato e di conseguenza condannare la prima al pagamento dell'importo di €76.277,00 a titolo di contributi, sanzioni civili ed addizionale fondo integrativo; dichiarare la natura di retribuzioni aggiuntive degli emolumenti erogati al giornalista anche e di conseguenza condannare la ricorrente al pagamento di C2.774,00 a titolo di contributi ed addizionale fondo intergrativo; condannare la ricorrente per gli inadempimento contributivi accertati in sede di ispezione al pagamento di £50.964,00 a titolo di sanzioni civili oltre spese di lite. Istruito il giudizio con l'audizione di testi, all'odierna udienza la causa veniva discussa e

decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.

A fronte del detto accertamento gli ispettori avevano ipotizzato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nessuna contestazione è stata mossa in relazione al dovuto per omesso versamento dei contributi maturati nei mesi di maggio, giugno, agosto 2003 e marzo ed aprile 2004 ed anzi parte ricorrente ammette la debenza degli importi richiesti rendendo noto di averne domandato la rateizzazione.

Discutono viceversa le parti in merito alla natura dei rapporti giornalistici intercorsi tra la ELV ed i signori

nonché in merito all'assoggettabilità ad obbligazione contributiva della voce "Trasferia Italia" di cui alle buste paga del giornalista dipendente

Riguardo alla natura del vincolo intercorso tra ricorrente ed in signori

valuta l'Ufficio debba ritenersi

accertata la natura subordinata dei dedotti rapporti lavorativi.

In tal senso le conformi deposizioni dei testi escussi signori (teste di parte convenuta) e (teste sentito intimato da entrambe le parti e sentito nella doppia qualità).

In particolare, in merito alla posizione della in entrambe le deposizioni è stato precisato che l'attività richiesta era di tipo continuativo e full—time, che la giornalista cra referente di tutta la redazione, con ruolo decisionale sulla linea editoriale del giornale, che la medesima partecipava a tutte le riunioni di redazione, che assegnava gli incarichi ai redattori, vagliava l'assunzione dei dipendenti della società, supervisionava i pezzi scritti dai redattori e dai collaboratori nonché l'impostazione della pagina, che le modalità della prestazione non si discostavano da quelle del che era dipendente, che aveva un proprio ufficio all'interno della redazione di suo uso esclusivo, che era in redazione dal lunedì al venerdì, che all'esterno della redazione intratteneva rapporti con i terzi in qualità di direttore, che nel periodo in esame non lavorò per altri.

Riguardo al giornalista il medesimo risulta aver iniziato a lavorare per il giornale dall'aprile-maggio successivo all'apertura del giornale, essere diventato il "nerista" in via esclusiva della resistente, essere stato affiancato alla dipendente del giornale e dopo che questa se ne andò aver svolto le sue stesse mansioni con le medesime modalità, che frequentava stabilmente la redazione dal lunedì al sabato e successivamente dal lunedì al venerdì intrattenendosi sino alle 20,00, che utilizzava di una sua personale postazione di lavoro.

In merito alla posizione di la caposervizio dipendente della ricorrente da cui

prendeva direttivo, che la sua presenza era quotidiana ed a tempo pieno salvo riposi che doveva concordare con il capo servizio non potendo sceglierne di goderne di sua iniziativa, che aveva una sua postazione di lavoro, che svolgeva costantemente lavoro di desk e che gestiva in assenza del in proprio le pagine dello sport.

Per quanto riguarda è risultato che era responsabile del settore provincia che occupava da 3 a 6 pagine del giornale in uscita, che a lui era stato demandato il ruolo di reclutatore dei corrispondenti per ogni Comune, che il suo impegno lavorativo era quotidiano ed a tempo pieno, che utilizzava di uno staff di collaboratori e di una postazione fissa, che divenuto capo cronista dava direttive ad un gruppo di giornalisti, che aveva una sua postazione fissa di lavoro, che doveva concordare le ferie previa richiesta sottoposta al direttore.

Quanto affermato dai testi non risulta in alcun modo infirmato dalle dichiarazioni rese dalla teste di parte ricorrente , impiegata amministrativa presso la E.L.V.. La teste ha infatti affermato di vedere in redazione solo saltuariamente i giornalisti

precisando per altro subito dopo che la redazione "è abbastanza ampia, se entravano da dietro non li vedevo" e che i contatti con i giornalisti in questione "si limitavano alla ricezione delle loro telefonate in arrivo in redazione" se ricevute al suo interno quando "nella redazione c'erano più interni".

In merito ai caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato si ricorda come la Corte di Cassazione, nelle sue più recenti pronunce, abbia affermato che carattere distintivo essenziale è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'essercizio di un'attività di vigilanza e di controllo nell'essecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime. La Cassazione ha inoltre precisato come l'accertamento della natura del rapporto non può prescindere, altresì, dalla preventiva ricerca della volontà delle parti per accertare, anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto, come le stesse abbiano inteso qualificare il rapporto stesso, senza, peraltro, che tale accertamento sia disgiunto da una verifica dei risultati con riguardo alle caratteristiche e modalità concretamente assunte dalla prestazione stessa nel corso del suo svolgimento. (tra le ultime Cass. n°17549/2003)

Con particolare riferimento al rapporto giornalistico in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, la Suprema Corte ha poi di recente precisato che la subordinazione non e' esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa liberta' di movimento e non sia

obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni. (Cass. n°16038/2004)

Ha poi aggiunto il Giudice di legittimità che, seppur in qualunque tipo di lavoro i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato siano costituiti dall'inserimento dei lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia), i medesimi assumono aspetti e intensita' diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (piu' o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita. Così, con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficolta' di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, la Corte ha suggerito doversi far ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando in senso positivo la circostanza che il giornalista si lenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra. (Cass. n°6983/2004)

Nello stesso senso si era già espressa la Corte in precedenti pronunce affermando come il rapporto di lavoro giornalistico possa essere qualificato come subordinato solo quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa attivita', la valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuita' della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia. (Cass. nnº 12079/2003, 4338/2002, 16997/2002)

Emerge quindi, in tale particolare tipo di lavoro, la determinante valenza assunta, quale sintomo della sussistenza della subordinazione, dall'accertamento della "tenuta a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra". In altre parole, pur essendo possibile che il lavoratore non sia sottoposto a vincoli di orario, è comunque necessario che il prestatore non possa disporre del proprio tempo in favore di altri soggetti dovendo comunque assicurare che le proprie energic lavorative rimangano a disposizione del datore di lavoro "per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili".

Nel caso di specie la compiuta istruttoria ha accertato senza ombra di dubbio in relazione alla posizione di ogni singolo giornalista al vaglio la sussistenza di un impegno costante, quotidiano e full time tale da impedire la messa a disposizione delle proprie energie lavorative a favore di altri, la sottoposizione a direttive ed istruzioni di dipendenti della ricorrente o il potere di dare direttive a dipendenti della medesima, l'impossibilità di gestire in autonomia i periodi di riposo, modalità di svolgimento della prestazione identiche a quelle richieste al personale dipendente.

All'accertata natura subordinata dei rapporti intercorsi consegue l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione contributiva per come dedotta.

Riguardo alla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo in relazione alla voce "Trasferta Italia" percepita dal dipendente ricorda l'Ufficio come il giudice di legittimità abbia avuto modo di chiarire che in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art.12, comma primo della legge n.153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassativita' dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art.12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purche' in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre e' oncre del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma (Cass. n°1077/1999). La Corte ha inoltre precisato che, poiché l'elencazione da parte dell'art.12 della legge n.153 del 1969 degli cmolumenti esclusi in tutto o in parte ai fini del computo dei contributi previdenziali ha carattere esplicitamente tassativo, non sono ammissibili analogie od equiparazioni e che quindi ai rimborsi spese "a piè di lista" (non soggetti a contribuzione) non possono essere assimilate le somme corrisposte per rimborso spese senza obbligo di resa di conto (Cass. n°6923/1996).

Nel caso di specie si rileva che non è stata fornita alcuna prova che la cifra forfetaria mensilmente versata, tra l'altro nel considerevole importo di €600,00, fosse correlata a spese effettivamente sostenute dal giornalista per l'esecuzione o in occasione di lavoro.

A quanto sopra consegue l'accertamento della sussistenza del relativo onere contributivo.

Tenuto conto della spiegata riconvenzionale deve quindi dichiararsi sia la sussistenza tra la ricorrente ed i giornalisti

re fil regita di rapporti di lavoro subordinato nei periodi indicati nel verbale di accertamento

e di conseguenza condannarsi E.L.V. s.r.l. al pagamento dell'importo di €76.277,00 a titolo di contributi, sanzioni civili ed addizionale fondo integrativo, sia la natura di retribuzioni aggiuntive degli emolumenti erogati al giornalista e disporsi la conseguenza condanna della ricorrente al pagamento di €2.774,00 a titolo di contributi ed addizionale fondo intergrativo. A quanto sopra consegue altresì la condanna della medesima ricorrente per gli inadempimento contributivi accertati in sede di ispezione al pagamento di €50.964,00 a titolo di sanzioni civili.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso; in accoglimento della spiegata riconvenzionale, dichiara la sussistenza tra E.L.V. s.r.l. ed i rapporti di lavoro subordinato nei periodi rispettivamente indicati a verbale nº34 del 2.8.2004 e per l'effetto condanna E.L.V. s.r.l. al versamento all'I.N.P.G.I. dell'importo di €76.277,00 a titolo di contributi, sanzioni civili ed addizionale fondo integrativo; dichiara la natura di retribuzioni aggiuntive degli emolumenti crogati da gennaio 2003 ad aprile 2004 (ad eccezione di agosto 2003) al giornalista e per l'effetto condanna E.L.V. s.r.l. al versamento in favore dell'I.N.P.G.I. di €2.774,00 a titolo di contributi. contributi fondo integrativo ed addizionale fondo integrativo; condanna E.L.V. s.r.l. al pagamento di €50.964,00 a titolo di sanzioni civili; condanna E.L.V. s.r.l. alla refusione in favore di I.N.P.G.I. delle spese di giudizio liquidate in complessive €3.800,00 di cui €2.000,00 per onorari di giudizio. Roma, il 22-11-06 Il Giudice